



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 21/01/2021

FATTO

Il ricorrente rappresenta di aver sottoscritto due contratti di finanziamento contro cessione del quinto, il primo (n. **828) in data 25/08/2009, estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo all'1/08/2010, ed il secondo (n. ***186) in data 31/01/2011, anch'esso estinto anticipatamente nel luglio 2015.

Insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso della complessiva somma di € 4.046,48, e in particolare:

- con riferimento al contratto n. ***828, il rimborso di € 325,51 per l'illegittima applicazione della commissione di anticipata estinzione, nonché delle commissioni e degli oneri assicurativi non maturati per la somma, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, di € 2.647,06;
- con riferimento al contratto n. ***186, il rimborso delle commissioni e degli oneri assicurativi non maturati per la somma, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, di € 1.073,92.

Chiede, inoltre, gli interessi legali dal giorno del reclamo e le spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo, con riferimento al contratto n. ***828:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- che trattasi di un finanziamento concluso in un periodo antecedente alle modifiche del testo contrattuale conseguenti ai chiarimenti forniti dalla Banca d'Italia per i finanziamenti contro CQS;
- l'avvenuto rimborso, in data 20/07/2011, di € 476,90 a titolo di oneri assicurativi non goduti;
- l'avvenuto rimborso, in data 19/08/2016, anche di € 1.761,00 a titolo di commissioni non maturate;
- la corretta applicazione della commissione di anticipata estinzione nella misura dell'1% del debito residuo, alla luce di quanto previsto in contratto e dall'art. 125-sexies, comma 2 TUB; sul punto, fa inoltre presente che il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 5909/20, ha stabilito che la suddetta commissione, quando applicata entro le soglie di legge, è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che l'indennizzo sia privo di oggettiva giustificazione, e nel caso di specie il ricorrente nulla ha specificato.

Con riferimento, invece, al contratto n. ***186, eccepisce:

- la chiara descrizione in contratto delle voci di costo applicate;
- la non ripetibilità delle commissioni di istruttoria, atteso il loro carattere *up-front*, come chiaramente specificato in contratto (richiama precedenti ABF e giurisprudenziali a supporto);
- l'inapplicabilità dei principi sanciti nella sentenza c.d. *Lexitor* della CGUE, così come anche chiarito dalla giurisprudenza di merito;
- l'avvenuto rimborso degli oneri assicurativi, da parte della compagnia, mediante due bonifici del 20 e 26 ottobre 2015, rispettivamente di € 172,65 (per il ramo danni) e di € 240,42 (per il ramo vita), calcolati sulla base delle condizioni di assicurazione accettate dal ricorrente.

Pertanto chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama, altresì, i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. Ciò in quanto *“le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del*



rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all’art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art.3 della Direttiva, sia all’art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riprodotto dell’art.16 par.1 della stessa Direttiva”;

- *“Priva di giuridico fondamento” si rivela l’opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all’art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l’art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l’art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l’applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.*
- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Nello specifico, in ordine alla qualificazione giuridica delle singole voci di costo contenute nei due contratti di finanziamento, il Collegio in linea con il sopra richiamato orientamento dell’Arbitro e tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene che abbiano natura *recurring* e quindi vadano rimborsate al ricorrente col criterio *pro rata temporis* le “commissioni” applicate al cliente, in quanto la relativa clausola appare opaca, non descrivendo le attività remunerate attraverso tale voce di costo.

Quanto, invece, agli oneri assicurativi, di indubbia natura *recurring*, il Collegio rileva come quelli addebitati nel contratto di finanziamento n. ***828 vadano retrocessi secondo il criterio *pro rata temporis* al netto dei rimborsi già effettuati dall’intermediario il 20.07.2011, mentre quelli addebitati nel finanziamento n. ***186 risultano già interamente rimborsati nell’ottobre 2015 dalla compagnia assicurativa secondo i criteri riportati nelle C.G.A. versate in atti.



Il Collegio, pertanto, ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte, secondo i due prospetti che seguono che tengono conto dei rimborsi già effettuati:
Finanziamento n. *828:**

durata del finanziamento ▶	114
rate scadute ▶	10
rate residue	104

TAN ▶	5,10%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	91,23%
- in proporzione alla quota	84,39%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissioni (recurring)	€ 1.893,90	€ 1.727,77	€ 1.598,29	<input type="radio"/>	€ 1.761,00	-€ 33,23
<input type="radio"/>	oneri assicurativi (recurring)	€ 1.007,68	€ 919,29	€ 850,40	<input type="radio"/>	€ 476,90	€ 442,39
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>							€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 409	
interessi legali						si ▼	

Finanziamento n. *186:**

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	4,75%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,41%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissioni (recurring)	€ 1.102,74	€ 661,64	€ 423,56	<input type="radio"/>		€ 661,64
<input type="radio"/>	oneri assicurativi (recurring)	€ 687,12	€ 412,27	€ 263,92	<input checked="" type="radio"/>	€ 413,07	rimborsati
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>							€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 662	
interessi legali						si ▼	

Con riferimento invece alla richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata applicata al primo finanziamento n. ***828, il Collegio osserva che questa è stata addebitata, in sede di conteggio estintivo, per l'importo di € 325,51, ossia in misura sostanzialmente corrispondente all'1% del capitale residuo, in conformità a quanto previsto dall'art 125-sexies TUB.

Sul punto il Collegio di Coordinamento, recentemente pronunciato sulla questione con la decisione n. 5909/2020, ha evidenziato come non debba essere l'intermediario a dimostrare di avere effettivamente sostenuto costi direttamente collegati al rimborso anticipato del finanziamento e il loro preciso ammontare, una volta che l'indennizzo si collochi entro la percentuale massima stabilita dalla legge, dovendo essere il ricorrente ad



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

allegare e a dimostrare che, nel caso specifico, tale indennizzo non sia causalmente giustificato. Circostanza che nella vicenda che occupa non si è verificata. Anche la domanda di refusione delle spese legali non può essere accolta stante la natura seriale dl ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.071,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS